

**STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE**

**AVV. ALFONSO MARRA**

**GIURISTA LINGUISTA**

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

**TELEFONO: 335 69 48 594**

**E - MAIL : [avvalfonso.marra@yahoo.it](mailto:avvalfonso.marra@yahoo.it)**

**SITO INTERNET: [www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it)**

## **I principi generali del diritto dell'Unione Europea**

### ***dell' Avv. Alfonso Marra del Foro di Napoli***

Nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, i principi sono norme che inizialmente non erano scritte e che, successivamente, sono state codificate nei Trattati: prima vi è stato un intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee a livello giurisprudenziale e poi un intervento di codificazione.

**Dunque il ruolo della Corte non è stato solo applicativo, bensì anche di “law-making”, cioè di creazione normativa** e dunque possiamo dire che la rilevanza delle sentenze della Corte ha dato luogo a norme non scritte.

Fino al Trattato di Lisbona, addirittura, perfino in tema dei diritti umani si applicava la giurisprudenza della Corte.

**Dunque le pronunce della Corte integravano le lacune del Trattato.**

Inizialmente, quindi, non vi era una previsione esplicita dei diritti fondamentali, bensì solo una previsione di natura economica (libertà di circolazione di merci,

persone, servizi e capitali), che, peraltro, non è stata più sufficiente laddove il carattere meramente economico della Comunità Europea è stato superato ed ha toccato altri ambiti, arrivando poi all'Unione Europea vera e propria.

E' chiara dunque la portata di questi principi: si tratta di valori fondanti una Comunità di diritto e quindi importante è stato il ruolo del giudice europeo, in collegamento con il giudice nazionale tramite il meccanismo del rinvio pregiudiziale.

La dottrina maggioritaria ritiene che i principi, nella gerarchia delle fonti, si collochino tra il diritto primario scritto e le norme di diritto derivato, mentre parte della dottrina (Ciciriello) ritiene invece che essi siano "al fianco" dei Trattati, poichè servono appunto ad interpretare i Trattati e quindi ne sono un parametro.

**I principi sono una rete interconnettiva dell'ordinamento e sono tali da renderlo particolarmente effettivo.**

**Anche se gli Stati, in linea di principio, possono decidere se recedere o meno dall'Unione Europea, l'interconnessione tra ordinamenti rende estremamente difficile il recesso.**

I principi servono anche a regolare i rapporti di competenza, ad esempio il Trattato sull'Unione Europea (TUE) ed il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) non sono in rapporto gerarchico, però il TFUE serve al TUE.

Gli artt. 4 e 5 del TUE regolano i rapporti di competenza.

**Il Trattato di Lisbona avrebbe dovuto semplificare e razionalizzare, ma in realtà ha prodotto confusione e frammentazione normativa.**

**Infatti, vi è unitarietà di disciplina solo in materia di politica estera (completamente ricompresa nel TUE) e di spazio di libertà e giustizia (completamente ricompresa nel TFUE).**

L'art. 5 del TUE enuncia i principi di ripartizione delle competenze:

### **1) attribuzione, 2) sussidiarietà, 3) proporzionalità;**

l'art. 4 del TUE enuncia il principio di **leale cooperazione** (che incide sulle modalità di esercizio delle competenze) e poi il principio di **cooperazione rafforzata** (cioè la cooperazione solo tra un gruppo di Stati e non tra tutti).

**I principi di attribuzione e di sussidiarietà sono scritti nel Trattato, mentre il principio di proporzionalità nasce dalla Corte.**

**Principio di attribuzione: l'ordinamento funziona solo nell'ambito delle competenze devolute dagli Stati nel Trattato, è il presupposto per l'esercizio delle competenze.**

Dunque gli Stati hanno una competenza generale, mentre l'Unione ha una competenza residuale, di qui le competenze esclusive: obbligo di fare in capo all'istituzione comunitaria, obbligo di non fare per gli Stati membri.

L'art. 352 del TFUE è clausola di chiusura del sistema, consente l'adeguamento di competenze e poteri d'azione delle istituzioni comunitarie.

Secondo parte della dottrina trattasi di una clausola di codificazione dei poteri impliciti (già teorizzata dalla Corte federale U.S.A.), secondo cui le istituzioni hanno non solo i poteri che sono stati loro espressamente conferiti, bensì anche i poteri che servono all'esercizio dei poteri stessi.

Nel corso del tempo, poi, le competenze sono state ampliate a vari altri settori e, quindi, il principio di attribuzione sembrava non più sufficiente.

Ecco, dunque, il **principio di sussidiarietà**, introdotto con l'Atto Unico Europeo in materia ambientale.

**Trattasi di sussidiarietà sicuramente di tipo verticale.**

**La finalità è quella di spostare verso il basso la decisione, verso l'Autorità più vicina al cittadino, per ottenere dunque il risultato che si presume migliore nell'interesse dei cittadini.**

Tuttavia la sussidiarietà non funziona a senso unico e, dal Trattato di Maastricht in poi, tale principio non si applica più solo in materia di ambiente, bensì anche in materia di competenze concorrenti ed esclusive.

**L'intervento dell'Unione Europea è giustificato quando l'azione degli Stati membri appare inadeguata in ragione dell'azione da porre in essere.**

L'art. 5 enuncia poi il **principio di proporzionalità: in base ad esso si valuta l'intensità dell'azione condotta e dunque dell'esercizio del potere.** Si applica a tutte le competenze, non solo a quelle concorrenti.

Tale principio nasce negli ordinamenti interni per limitare i poteri di polizia, penetra nell'azione della Pubblica Amministrazione per non sacrificare gli interessi dei singoli sul bene pubblico e costituisce l'ago della bilancia per l'esercizio dei poteri del Legislatore.

**Il principio di proporzionalità è codificato facendo riferimento alla necessità, cioè al non andare oltre il perseguimento degli obiettivi.**

Dunque una volta determinato il livello, si applicherà la proporzionalità per regolare l'intensità.

La proporzionalità ha però un'anomalia, nel senso che è possibile affermare che di principi ve ne siano due: uno non scritto, elaborato dalla Corte, che è più ampio rispetto al principio di necessità e si applica a tutti, un altro scritto nel Trattato con riferimento alla necessità, vincolante per le istituzioni.

Dunque si tratta di principi di non facile interpretazione.

Vi è poi il **principio di leale cooperazione**, che è alla base di qualsiasi organizzazione internazionale (es. ONU).

Tale principio è particolarmente importante nell'Unione Europea, è scritto nel Trattato sulla base della giurisprudenza della Corte (rapporti istituzioni – Stati e viceversa e tra Stati membri).

***Gli Stati devono astenersi da azioni che impediscano il raggiungimento dei fini del Trattato e devono invece porre in essere azioni che favoriscano quanto prefisso nel Trattato.***

Ad esempio: ciò è particolarmente importante in materia di concorrenza, nei rapporti tra la Commissione UE e le singole Authorities nazionali ed anche nei rapporti tra il giudice europeo ed il giudice nazionale, in merito al rinvio pregiudiziale.

In merito poi alla **cooperazione rafforzata**, tale principio è esteso a più settori e **l'esigenza di estendere l'applicabilità della cooperazione rafforzata è nata anche a seguito degli allargamenti continui ad altri Stati, dunque come meccanismo riequilibratore.**

Vi sono poi i **principi di derivazione giurisprudenziale** da applicare agli atti UE, di esclusiva costruzione giurisprudenziale: **effetto diretto, primato del diritto dell'Unione su quello degli Stati membri, responsabilità extracontrattuale per inerzia legislativa.**

**La diretta applicabilità è una situazione di fatto dell'atto UE, perchè è conseguenza del potere di cui sono titolari gli Stati membri, che però ne hanno attribuito l'esercizio all'istituzione comunitaria.**

***Quindi questi atti sono già dentro e producono gli effetti giuridici caratterizzati dalla struttura e dal tipo di atto e dunque non sono trasformati in leggi interne.***

**L'effetto diretto è invece l'idoneità di quell'atto, direttamente applicabile, a creare diritti in capo ai soggetti interni, che hanno diritto all'azione dinanzi al giudice nazionale.**

*Tra l'altro, il principio di prevalenza è frutto dello scontro pluriennale tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte Europea, conclusosi poi con il riconoscimento del primato della normativa comunitaria nell'ambito delle sue competenze, alla luce dell'art. 11 della Costituzione italiana.*

***Tutti i diritti riservati - © Copyright 2011 –  
Avv. Alfonso Marra***